

Videoforum ItaliaOggi: il tetto a centomila euro cambia pelle ai due milioni di contribuenti

Forfettari, calcolatrice in mano

Comportamenti mirati per evitare l'uscita in corso d'anno

DI ANDREA BONGI

Il tetto dei centomila euro cambia la pelle degli oltre due milioni di contribuenti forfettari. Il rischio di fuoriuscita in corso d'anno dal regime a imposta sostitutiva deve infatti far mutare, fin da subito, i comportamenti fiscali di tale particolare categoria di contribuenti. Anche l'approccio dei consulenti che seguono i soggetti in regime forfettario deve cambiare, probabilmente in modo radicale, sull'enorme platea di soggetti che hanno optato per il regime di cui alla legge n.190 del 2014 che, stando ai dati forniti dal sottosegretario Massimo Bitonci durante il Videoforum di *ItaliaOggi* del 23-24 gennaio scorso, ha raggiunto al 31 dicembre 2022, quota 2,1 milioni.

Sono almeno due gli aspetti sui quali incide la novità normativa introdotta dal comma 54 dell'articolo 1 della legge n.197 del 2022.

Uno, prettamente tributa-



Massimo Bitonci

rio, costituito dall'impatto sull'Iva e sulle imposte dirette della fuoriuscita dal regime in corso d'anno. L'altro, di tipo comportamentale, riguarda invece l'approccio che il contribuente forfettario dovrà precauzionalmente tenere già dal 1° gennaio di quest'anno, sulla base anche delle nuove indicazioni che il suo consulente fiscale dovrà impartirgli.

Per quanto riguarda il primo aspetto è abbastanza ovvio che il contribuente forfettario debba affrontare l'anno 2023, primo al quale si appli-

ca il nuovo tetto antielusione, con uno spirito totalmente diverso rispetto al passato. Il monitoraggio dell'andamento dei suoi ricavi e compensi dovrà essere tale da far scattare, all'avvicinamento della quota dei centomila euro, un preventivo segnale di allarme.

Il contribuente forfettario dovrà infatti applicare l'Iva, e se dovuta anche la ritenuta d'acconto, a partire dall'operazione che comporta il raggiungimento di tale soglia per cui, onde evitare di incorrere in errori di fatturazione che potrebbero costare piuttosto cari, dovrà attrezzarsi in corso d'anno per mutare le sue modalità di fatturazione.

Il raggiungimento dei centomila euro di ricavi o compensi non avrà effetti soltanto sull'ambito Iva ma anche, seppur meno immediati, sulle modalità di determinazione e tassazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito dal contribuente, a questo punto ex for-

fetario, nell'intero anno di superamento del suddetto tetto antielusione.

Supponendo che tale importo venga raggiunto e superato nel corso dell'anno 2023, ciò significa che il reddito dell'intero esercizio dovrà essere determinato secondo le modalità previste per i redditi d'impresa o di lavoro autonomo e assoggettato all'Irpef secondo le regole ordinarie.

Le considerazioni sopra esposte consentono di affrontare anche il secondo aspetto ovvero il diverso approccio del forfettario e del suo consulente.

Fino a oggi, in assenza di un rischio di fuoriuscita immediata dal regime, il comportamento del contribuente forfettario era di assoluta tranquillità. Nessun interesse concreto nel certificare gli acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Colloquio con il consulente di fiducia verso la fine dell'anno per fare il punto del fatturato

raggiunto.

Dal 1° gennaio scorso questo atteggiamento non potrà più essere tenuto. Gli acquisti vanno sempre e comunque certificati, perché nel caso di raggiungimento del tetto dei centomila euro il rischio è quello di non avere costi documentati da dedurre, né iva su acquisti da detrarre.

Il ritorno al regime "ordinario" e all'Irpef a scaglioni potrebbe rivelarsi un vero e proprio boomerang, tenuto conto anche dell'assenza di versamenti a titolo di acconto trattandosi di un salto di regime non preventivato. In questo senso, dunque, i comportamenti fiscali dei contribuenti in regime forfettario dovranno adattarsi alle novità normative introdotte dalla legge di bilancio 2023. Continuare con le vecchie abitudini potrebbe dunque rivelarsi estremamente pericoloso ed esporre il contribuente al rischio di errori, omissioni e relative sanzioni.

—© Riproduzione riservata—

ORDINANZA DELLA CASSAZIONE DICE NO ALLE ENTRATE

Iva agevolata del 10% sui servizi accessori ai pacchetti soggiorno

DI FRANCO RICCA

Servizi quali il parcheggio dell'autovettura, l'affitto di campi da tennis, il noleggio della canoa, i corsi di ballo o sportivi resi agli ospiti del villaggio vacanze hanno natura accessoria alla prestazione alberghiera, anche se non compresi nel pacchetto, ma prestati in loco su richiesta del cliente, per cui non sono soggetti all'aliquota Iva ordinaria, ma a quella agevolata del 10% prevista per la prestazione principale. Così ha deciso la Corte di cassazione nell'ordinanza n. 2607 del 27 gennaio 2023, respingendo il ricorso dell'agenzia delle entrate avverso la sentenza di merito.

Ad avviso dell'agenzia, le predette prestazioni "non alberghiere" non potevano qualificarsi accessorie o comunque connesse al servizio principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del dpr 633/72, in quanto, diversamente da quanto statuito dalla Ctr, non rientravano nel pacchetto "all inclusive" né erano prenotabili insieme alla vacanza, ma prevedevano il pagamento di un corrispettivo distinto da effettuarsi sul posto.

Nel respingere la tesi, la Corte suprema ha osservato, anche sulla base della giurisprudenza unionale, che l'attrazione delle prestazioni accessorie a quella principale, ai fini dell'assoggettamento al medesimo regime previsto per quest'ultima, si basa su un "profilo qualitativo, non rilevando di per sé la contestualità del relativo pagamento, ma solo che le prime siano strumentali alla seconda, rappresentando un mezzo per il completamento o la realizzazione di quest'ultima." Viene richiamata, per esempio, la posizione espressa dalla Corte in relazione alle consumazioni obbli-

gatorie fornite in una discoteca, ritenute accessorie all'intrattenimento a seguito della modifica apportata all'art. 74-quater del dpr 633/72 dal dl n. 223/2006. Pertanto, le tipologie di servizi di cui si controverte, tipiche di una determinata modalità di offerta turistica, presentano le medesime caratteristiche funzionali, perché il cliente non è di per sé interessato alla fruizione della lezione di tennis, o di vela, o al noleggio della canoa, della bicicletta, ecc., "ma più semplicemente approfitta di tale ampia gamma di attività di svago, offerta dal gestore, per godere al meglio del periodo di soggiorno, che resta la principale prestazione resa dallo stesso gestore".

In proposito, senza nulla togliere all' apprezzamento del giudice, occorre tuttavia ricordare che, in via di principio, ciascuna operazione deve essere considerata autonomamente ai fini dell'applicazione dell'Iva, salvo che le varie prestazioni siano strettamente connesse da doversi considerare un'unica prestazione, oppure che sussista il rapporto di accessorietà. Quest'ultimo richiede che il consumatore non abbia un autonomo interesse per le prestazioni accessorie (cosa che parrebbe verificarsi, invero, nella fattispecie, eccetto che per il parcheggio), poiché "la mera connessione economica tra due prestazioni non è sufficiente a superare l'autonomia fondamentale di ogni singola prestazione" (così l'avvocato generale, richiamando la giurisprudenza della Corte Ue, nelle conclusioni del 22 ottobre 2020, C-581/19).

Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

—© Riproduzione riservata—

SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE

Interessi, non si paga se manca motivazione

DI STEFANO VERNA

Non si pagano gli interessi iscritti senza motivazione. Le s.u. della Cassazione, con sentenza 22281/2022, stabiliscono che nelle cartelle di pagamento occorre indicare, a pena di nullità, decorrenza e tipo di interessi richiesti: un ulteriore tassello all'obbligo di motivazione a pena di nullità degli atti impositivi tributari (art. 7, co. 1, statuto diritti del contribuente). Dopo avere affermato il principio che il contribuente deve essere messo in condizione di verificare la correttezza degli interessi iscritti nella cartella, la Corte dice che la cartella deve consentire, attraverso una sintetica ma adeguata motivazione, di individuare i "presupposti di fatto" e le "ragioni giuridiche" poste a base della stessa, anche con riferimento agli interessi. In questo caso è dunque necessario (e sufficiente) che la cartella evidenzii l'importo del debito d'imposta, quello degli interessi, la data iniziale e finale di decorrenza degli stessi e la tipologia dei medesimi, anche solo indicando il numero di codice o la norma che li prevede. Tuttavia la cartella non deve indicare, come obbligatoria motivazione, la tipologia degli interessi o il loro numero di codice o la norma che li prevede qualora sia stata emessa in esecuzione di un atto che già conteneva tali informazioni, come avviene con le "avvertenze" poste negli ultimi fogli dell'avviso di accertamento. La mancanza delle motivazioni sopra accennate determina la nullità parziale della cartella, con riferimento quindi agli importi di interessi non motivati, da eccipere entro 60 giorni mediante ricorso alla competente Cgt. Si rammentano le principali tipologie di interessi, i cui tassi sono normalmente stabiliti con dm 21/5/2009: interessi per mancato versamento diretto (per es., per liquidazioni di imposte e ritenute dichiarate e non versate): 4%; interessi per ritardata iscrizione a ruolo (per es., imposte dovute a seguito delle liquidazioni automatiche ex art. 36 bis e 36 ter, dpr 600/73: art. 20, dpr 602/73): 3,5%; interessi per dilazioni di pagamento, concesse in via giudiziale o amministrativa (art. 21 e 39, dpr 602/73): 4%; interessi di mora (art. 30, dpr 602/73): 2,68% (provvedim. 23/5/2019).

—© Riproduzione riservata—